Città di Modica

2410

DETERMINAZIONE DEL
RESPONSABILE DELL'AVVOCATURA

n. 2433 del 18 OTT. 2017

Oggetto: Rimborso spese legali alla dipendente Dott.ssa Maria Nero – Procedimento penale R.G.N.R 2388/2015 e n 1027/2016 R.G. G.U.P. del Tribunale di Ragusa, definito con sentenza n. 1913/2016.

IL RESPONSABILE DELL' AVVOCATURA COMUNALE

Premesso che la dipendente di questo Ente Dott.ssa Maria Nero, per attività svolta nell'esercizio delle sue funzioni e della qualifica ricoperta, ha subito il procedimento giudiziario di cui in oggetto, conclusosi con sentenza assolutoria del G.U.P. del Tribunale di Ragusa n. 1913/2016;

Preso Atto che con nota assunta al prot. n. 10082 del 23.02.2017, la predetta dipendente ha trasmesso la sopraindicata pronuncia assolutoria e nel contempo ha richiesto il rimborso delle spese legali sostenute per lo stesso giudizio, allegando la parcella dell'avvocato difensore Vincenzo Iozzia, che l'ha difesa in tale giudizio, per l'importo complessivo di € 3.151,70 (comprensivi di oneri accessori di legge);

Visto l'art. 12 Patrocinio Legale del CCNL comparto Enti Locali del 12.02.2002 il quale prevede che: " *L'ente, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento delle funzioni attribuite e all'adempimento dei compiti d'ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interessi, ogni onere di difesa sin dall'apertura del procedimento, facendo assistere il dirigente da un legale di comune gradimento*";

Ritenuto che, dall'esame della pratica, si evince:

- che l'attività per cui è stato attivato il procedimento de quo a carico della suddetta dipendente è riconducibile all'ente di appartenenza e il nesso diretto ed immediato con l'attività d'ufficio della stessa dipendente;
- l'insussistenza del conflitto di interessi con l'Ente;
- che la dipendente con la predetta sentenza è stata in via definitiva riconosciuta non responsabile dei fatti;
- che le suddette spese legali rendicontate sono pertinenti ad un solo difensore;
- che tali spese, quali dedotte nella parcella del legale, rispettano i parametri previsti dalla relativa normativa, potendo pertanto attestarsene la congruità alla luce di tali parametri;

Considerato che il rimborso delle spese legali non può configurare un debito fuori bilancio secondo quanto disposto dall'art. 194 del TUEL, avendo la Corte dei conti chiarito che "... *al diritto dell'amministratore a ricevere al rimborso non corrisponde obbligatoriamente una obbligazione in capo all'ente che solo al momento in cui riceve la richiesta di rimborso è in grado di definire tanto il sorgere dell'obbligazione quanto i tempi dell'adempimento, potendo solo in quel momento fare fronte alla spesa in questione secondo gli ordinari canoni contabili. Non sussiste, pertanto, in caso di fattispecie l'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma in danaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali .....*" (del. N. 367/2009/PAR del 11/11/2009 della Corte dei Conti Sezione di controllo per la Toscana) e che " .... *Manca, nel caso in ispecie, un'obbligazione verso terzi per il pagamento di una determinata somma di danaro, assunta in violazione delle norme giuscontabili che regolano i procedimenti di spesa degli enti locali, in cui si sostanzia l'istituto del debito fuori bilancio .....*" del. N. FVG/11/2011/par del 18/04/2011 della Corte dei Conti, Sezione di controllo della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, del. N. 2/2012/SS.RR./PAR del 21/12/2011 della Corte dei Conti, Sezioni Riunite per la Sicilia in sede consultiva, n. 311 del 26/07/2012 della Corte dei Conti, Sezione di controllo per l'Emilia Romagna deliberazione n. 334/2013/PAR del 07/11/2013 della Corte dei Conti sezione Regionale di controllo Veneto, pertanto si può procedere al pagamento secondo gli ordinari procedimenti di spesa;

Visto il parere reso dal Collegio dei Revisori dei conti con nota prot. n. 48686 del 03.10.2017 in cui si precisa che: " *il rimborso delle spese legali al dipendente dell'ente segue le ordinarie regole giuscontabili dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento qualora all'assunzione dell'impegno spesa vi sia capienza sul fondo rischi ed oneri laddove istituito o su capitolo di spesa nei limiti degli stanziamenti autorizzati (...)*";

Ritenuto, pertanto, sussistenti i presupposti che consentono all'ente di procedere al rimborso delle suddette spese legali

Visto il D.lgs 267/2000;

Visto l'O.R.E.L.;

Vista la legge Reg. n° 48/91;

DETERMINA

1. **Di dare atto** del diritto della dipendente dott.ssa Maria Nero, per le ragioni di cui in premessa e qui richiamate, al rimborso delle spese legali sostenute per la propria difesa nel giudizio in oggetto, e di cui la stessa ha chiesto il rimborso a questo Ente trattandosi di attività rientrante nell'esercizio delle proprie funzioni quale dipendente dell'Ente stesso.
2. **Di approvare** il suddetto rimborso nella misura richiesta di € 3.151,70 (comprensivi di oneri accessori di legge), individuata come congrua e correttamente determinata;
3. **Di impegnare** tale somma di € 3.151,70 al cap. 11207/02 del bilancio 2017;

4. **Di liquidare** la stessa somma di € 3.151,70 alla dipendente dott.ssa Maria Nero a titolo di rimborso spese legali;

5. **Di trasmettere** copia della presente all'ufficio Segreteria per la pubblicazione al sito web nonché all'ufficio Buste paga per gli adempimenti consequenziali.

Il Responsabile dell'Avvocatura
Avv. Miriam Dell'Ali

SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA DELLA SPESA

Si attesta, ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. n. 267/2000, la copertura finanziaria della spesa in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa e/o in relazione allo stato di realizzazione degli accertamenti di entrata vincolata, mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267:

Impegno	Data	Importo	Intervento/Capitolo	Esercizio
2242 | 2017	13-10-2017	€ 3.151,70	11207/02	2017
MISSIONE	PROGRAMMA	TITOLO	MACROAGGREGATO	
1	11	1	110	

Modica, 13-10-2017

Il Responsabile del servizio finanziario

Con il suddetto visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, il presente provvedimento è esecutivo, ai sensi dell'art. 151, comma 4, del d.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

VISTO PER LA LIQUIDAZIONE

Visto per i controlli e riscontri amministrativi, contabili e fiscali sulle liquidazioni di cui al presente provvedimento, ai sensi dell'art. 184, comma 4, del D.L.vo 267/2000.

Modica, 13-10-17

Il Responsabile del Servizio Finanziario

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, per gg.15 dal 24 OTT. 2017 al 8 NOV. 2017, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica, _____

Il Responsabile della pubblicazione